



Estinzione della pena pecuniaria: i chiarimenti della S.C. sulla prescrizione pre-Cartabia

In materia di prescrizione, è stato ricordato che - con riferimento al regime vigente prima della Riforma Cartabia - il termine di prescrizione della pena pecuniaria inizia a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza e si interrompe solo con l'iscrizione a ruolo della richiesta di pagamento, senza potenziali cause di sospensione o interruzione.

di La Redazione

Cass. pen., sez. I, ud. 18 ottobre 2024 (dep. 5 novembre 2024), n. 40593



Con la sentenza in esame, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla **prescrizione della pena pecuniaria**.

In particolare, partendo da un caso di mancato accoglimento da parte del giudice di merito di una richiesta di conversione della pena pecuniaria per estinzione della stessa, i Giudici hanno evidenziato l'importanza di **individuare da quando decorre e quando cessa il termine di prescrizione e se, nel mentre, possano intervenire cause di sospensione o interruzione**.

In ordine all'inizio della decorrenza, controversa è la questione legata al secondo periodo del quarto comma dell' art.172 c.p. per cui **il termine può iniziare a decorrere anche dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena**. Tale sottrazione, per parte della giurisprudenza, infatti, è stata contemplata per il caso di latitanza del condannato e **non sarebbe compatibile con il mancato pagamento di un'obbligazione pecuniaria**.

La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che nel processo penale la prescrizione rileva in quanto mancato esercizio dell'azione penale, tenendo conto, dunque, del compimento delle relative attività ovvero dell'emissione

Cass. pen., sez. I, ud. 18 ottobre 2024 (dep. 5 novembre 2024), n. 40593